SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 1° agosto 1988, n. 326.

Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è autorizzato a bandire, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del piano generale di intervento nel Mezzogiorno, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi per l'attribuzione di borse di studio a carattere biennale, non rinnovabili, da concludere entro il 31 dicembre 1990, in favore di giovani laureati e giovani diplomati di età, rispettivamente, non superiore a ventinove e ventidue anni compiuti alla data del bando e residenti alla stessa data nelle regioni meridionali, definite ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Il bando deve prevedere, oltre ai requisiti di partecipazione, l'ammontare lordo dell'assegno mensile, non superiore rispettivamente a lire 1 milione e 800 mila per i borsisti laureati e a lire 1 milione e 500 mila per i borsisti diplomati. In caso di utilizzazione all'estero delle borse di studio il relativo importo sarà pari a quello ordinariamente corrisposto dal CNR per le borse di studio da fruire all'estero.

3. Le borse di studio sono utilizzate presso gli organi di ricerca del CNR, ovvero presso istituti universitari e di ricerca nazionali, stranieri o internazionali della rete scientifica o di quella del sistema produttivo di beni e servizi, di riconosciuta competenza nei settori connessi con gli obiettivi e le finalità di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributo al CNR per borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1 (*Sfera territoriale di applicazione*). — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2364):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (RUBERTI) il 18 febbraio 1988.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 3 marzo 1988, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VII commissione l'11 maggio 1988 e approvato il 2 giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1093):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 28 giugno 1988, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 13 luglio 1988 e approvato il 20 luglio 1988.

88G0382

LEGGE 3 agosto 1988, n. 327.

Norme in materia di misure di prevenzione personali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'istituto della diffida del questore di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è soppresso ed ogni richiamo allo stesso, operato in disposizioni di legge, è abrogato.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le diffide in corso, i provvedimenti di diniego o di revoca di licenze ed autorizzazioni, nonché i provvedimenti di diniego, di revoca o di sospensione della patente di guida emessi in conseguenza della diffida.

3. Tuttavia alle diffide emanate entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge, agli effetti previsti dal primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, è attribuita l'efficacia dell'avviso di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 5 della presente legge.

4. Ferma restando l'efficacia dei procedimenti di prevenzione già definiti, quelli in corso conservano efficacia:

a) se iniziati in forza di diffida emanata entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge;

b) se iniziati a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica».

Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono soppresse le parole: «o per la pubblica moralità».

Art. 4

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

«Alle persone indicate nell'articolo 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza».

2. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale».

3. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è abrogato.

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

«L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo».

Art. 6.

1. Al quinto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dopo la parola «comune» sono aggiunte le seguenti: «o del divieto di soggiorno».

Art. 7.

1. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 21 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *1.* Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui al quinto comma dell'articolo 4, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione».

Art. 8.

1. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole «anche se non vi sia stata diffida,» sono sostituite dalle seguenti: «anche se non vi è stato preventivo avviso,».

Art. 9.

1. L'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n: 575, è abrogato.

Art. 10.

1. Al secondo comma dell'articolo 3-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.».

Art. 11.

1. Al secondo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole «secondo, sesto e settimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,» sono sostituite dalle seguenti: «quinto, nono e decimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,».

Art. 12.

1. Al numero 3) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dopo le parole «sono sottoposti» sono aggiunte le seguenti: «in forza di provvedimenti definitivi».

Art. 13.

1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, le parole «nell'articolo 1, numeri 2), 3) e 4)» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 1, numeri 1) e 2)».

Art. 14.

1. Al secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, le parole «o in altro comune, o in una frazione di essi.» sono sostituite dalle seguenti: «o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia.».

Art. 15.

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispose l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

Art. 16.

1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposte alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale, il presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il trasferimento del soggetto nell'originario luogo di residenza salvo che non ritenga di sostituire alla misura il divieto di soggiorno. Il relativo provvedimento è comunicato al questore per l'esecuzione.

2. Per gli imputati ai quali sia stato imposto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di dimorare in un comune lontano da quello di residenza ovvero in una frazione, il giudice competente, entro trenta giorni da tale data e sempre che permangano le esigenze che hanno giustificato l'imposizione dell'obbligo, provvede ai sensi dell'articolo 291-*bis* del codice di procedura penale a determinare nuovamente il luogo di dimora obbligatoria, prescegliendolo tra i comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, avuto riguardo alla residenza che l'imputato aveva all'atto dell'imposizione dell'obbligo suddetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

Nota all'art. 1, comma 2:

Si riportano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale) concernenti la revoca o la sospensione della patente di guida conseguenti alla diffida:

art. 91, comma secondo: «La patente può essere sospesa dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423».

art. 91, comma tredicesimo: «La patente è revocata dal prefetto:

1) *(Omissis);*

2) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 82, comma primo, ovvero non sia in possesso dei requisiti previsti da detto articolo, commi primo e secondo, qualora, trattandosi di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, gli accertamenti sull'esistenza dei requisiti stessi siano stati eseguiti dopo il rilascio della patente;

3) *(Omissis)».*

Il testo dell'art. 82, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 393/1959, richiamato dall'art. 91, comma 13, n. 2), è il seguente:

«Art. 82. *(Requisiti morali per la patente di guida).* — Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

La patente può essere negata dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 di detta legge».

Nota all'art. 1, comma 4:

La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca «Disposizioni contro la mafia».

Nota all'art. 3:

Il testo vigente dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 2. — Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio».

Nota all'art. 4:

Il testo vigente dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, modificato dall'art. 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 3. — *Alle persone indicate nell'articolo 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.*

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale».

Nota all'art. 5:

Il testo vigente dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 4. — *L'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.*

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo.

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinarne l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la corte d'appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso il decreto della corte d'appello è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salvo quanto è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza».

Avvertenza: Si tenga presente che la corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 1970, n. 76 (in *G.U.* n. 136 del 3 giugno 1970) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'attuale comma quinto, nella parte in cui non prevede l'assistenza obbligatoria del difensore.

Nota all'art. 6:

Il testo vigente dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 5. — Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

In ogni caso prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza

preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province.

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune *o del divieto di soggiorno*, può essere, inoltre, prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza».

Nota all'art. 8:

Il testo vigente dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 2. — Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresì venir proposte dai procuratori della Repubblica, *anche se non vi è stato preventivo avviso*, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'art. 4 della legge precitata».

Nota all'art. 10:

Il testo vigente dell'art. 3-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 3-*ter*. — I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-*ter* e 3-*bis* dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle *disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.*

I provvedimenti emessi dal giudice penale, con i quali si limita o si esclude la disponibilità dei beni, hanno effetto prevalente sui provvedimenti emessi, riguardo agli stessi beni, in occasione di una procedura per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423».

Nota all'art. 11:

Il testo vigente del secondo comma dell'art. 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della corte di cassazione sono tenute a comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia, anche per estratto, dei provvedimenti emanati, rispettivamente, in base al *quinto, nono e decimo comma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, nonché dei provvedimenti di sospensione di cui al secondo comma del precedente art. 10 e dei provvedimenti di cui ai successivi articoli 10-*ter* e 10-*quater*. Nell'atto di comunicazione va annotato se il provvedimento sia divenuto definitivo».

Nota all'art. 12:

Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), nella parte modificata dalla legge qui pubblicata:

«Non sono elettori:

(*Omissis*);

3) coloro che sono sottoposti *in forza di provvedimenti definitivi* alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi».

Nota all'art. 13:

Il testo vigente dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 19. — Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate *nell'art. 1 numeri 1) e 2)* della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica».

Nota all'art. 14:

Si riporta il testo dei primi due commi dell'art. 282 del codice di procedura penale, già modificato dall'art. 1 della legge 27 gennaio 1986, n. 8, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria o con un'altra successiva il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria.

Il giudice può imporre, anche in aggiunta alla prescrizione prevista dal comma precedente, l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorità di polizia giudiziaria indicata nell'ordinanza, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione; può, inoltre, vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo ovvero può imporgli l'obbligo di dimorare nel comune di residenza *o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia*».

Si fa presente che l'art. 282 del codice di procedura penale è stato integralmente sostituito dall'art. 43 della legge 5 agosto 1988, riguardante la nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale, che sarà pubblicato in apposito supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* domani 10 agosto 1988.

Nota all'art. 15, comma 3:

Le disposizioni del codice di procedura penale che riguardano la riabilitazione sono comprese nel libro IV, titolo II, capo III, articoli da 597 a 602.

Nota all'art. 16, comma 2:

Il testo dell'art. 291-*bis* del codice di procedura penale, richiamato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 291-*bis* (*Modifica e revoca degli obblighi - Permessi*). — Le prescrizioni imposte ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 282 e del secondo comma dell'art. 284 possono essere sempre modificate o revocate con ordinanza.

Per comprovati motivi di salute, di famiglia o di lavoro, il giudice può altresì consentire deroghe temporanee alle prescrizioni, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare un efficace controllo.

Dei provvedimenti previsti dai commi precedenti è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente per il controllo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2442):

Presentato dai Ministri dell'interno (FANFANI) e di grazia e giustizia (VASSALLI) l'8 marzo 1988.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 20 aprile 1988, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 26, 27, 28 aprile 1988; 10, 18 maggio 1988; 7, 15 giugno 1988 e approvato il 16 giugno 1988, in un testo unificato con atti n. 68, 347, 876, 980, 1169-*ter*, 1553, 1879, 2166, 2170, 2215, 2393, 2464.

Senato della Repubblica (atto n. 1162):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 29 giugno 1988, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 20 luglio 1988.

88G0388

LEGGE 5 agosto 1988, n. 328.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1988, n. 201, recante provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 giugno 1988, n. 201, recante provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

al comma 1, le lettere a), b), c) *e* d) *sono sostituite dalle seguenti:*

«*a)* n. 35 unità in possesso del diploma di laurea in ingegneria e dell'abilitazione all'esercizio della professione da adibire a compiti della ex carriera direttiva tecnica;

b) n. 15 unità in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali da adibire a compiti della ex carriera direttiva amministrativa;

c) n. 50 unità in possesso del diploma di geometra o di perito industriale o di maturità scientifica da adibire a compiti della ex carriera di concetto tecnica;

d) n. 25 unità in possesso del diploma di ragioneria o maturità classica da adibire a compiti della ex carriera di concetto amministrativa».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Il personale di cui alle lettere *a), b), c),* e *d)* del comma 1 dell'articolo 2 è assunto, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi e con trattamento economico corrispondente a quello del settimo e sesto livello retributivo di cui al comma 2 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, dalle liste di collocamento di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.

2. Ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 2, degli iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali di ciascuna provincia.

3. Il personale di cui al comma 1 può essere abilitato alla effettuazione degli esami di guida e alla effettuazione delle operazioni tecniche di competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni, del personale di ruolo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

4. Entro la durata del contratto il personale di cui al comma 1 è ammesso ad un concorso interno riservato, per titoli ed esami, i cui vincitori sono nominati in prova nella qualifica iniziale nei ruoli delle rispettive ex carriere con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dei contratti di cui al comma 1. L'Amministrazione può coprire i posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'espletamento dei concorsi interni mediante stipulazione di nuovi contratti ai sensi e con le modalità di cui al comma 1.

5. Il personale di cui alle lettere *e), f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 2, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, è assunto in prova, nella qualifica iniziale delle rispettive ex carriere e nella qualifica di operaio comune, dalle liste di collocamento di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.

6. Qualora entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le liste di collocamento di cui al comma 5 non fossero operanti, il personale di cui alle lettere *e), f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 2, previa dichiarazione sottoscritta dagli interessati sul possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, è assunto dalle liste di collocamento di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.

7. Ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di cui alle lettere *e), f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 2, degli iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali di ciascuna provincia.

8. La selezione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, è sostituita, per il personale di cui ai commi 5 e 6, dall'esame di idoneità di cui all'articolo 6.

9. L'assunzione in servizio, la nomina e l'accertamento dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego avvengono, per il personale di cui ai commi 5 e 6, ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «assunto in prova ai sensi», *sono aggiunte le seguenti:* «dei commi 5 e 6 dell'articolo 5»;

al comma 2, le parole: «dall'articolo 5» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 5»;

al comma 3, dopo le parole: «Al personale», *sono aggiunte le seguenti:* «assunto in base al presente decreto».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «Il personale assunto», *sono aggiunte le seguenti:* «in ruolo».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 giugno 1988, n. 201, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 140 del 16 giugno 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 8 settembre 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2881):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro dei trasporti (SANTUZ) il 16 giugno 1988.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 16 giugno 1988, con pareri delle commissioni I, V e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 giugno 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 giugno 1988.

Esaminato dalla XI commissione il 30 giugno 1988 e il 6 luglio 1988.

Esaminato in aula il 12 luglio 1988 e approvato il 14 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1209):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 16 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 luglio 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 luglio 1988.

Esaminato dalla 8ª commissione il 27 luglio 1988.

Relazione scritta annunciata il 2 agosto 1988 (atto n. 1209/*A* - relatore sen. NIEDDU).

Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1988.

88G0393

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 26 luglio 1988, n. 329.

Linee di credito in favore dell'estero di durata superiore a diciotto mesi.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1987, concernente disposizioni in materia valutaria ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599;

Visto l'art. 6, comma quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 454 che prevede la possibilità di introdurre deroghe aventi carattere generale ai divieti e agli obblighi previsti in tema di monopolio e di gestione cambi da parte del Ministro del commercio con l'estero e del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1988, n. 21, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1988 recante disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

Vista la nota n. 43375 del 25 luglio 1988, riprodotta in allegato al presente decreto, con la quale vengono impartite direttive all'Ufficio italiano dei cambi relative alle istruzioni in tema di monopolio dei cambi alle banche abilitate;

Sentita la Banca d'Italia;

Decretano:

Art. 1.

Le banche abilitate ad effettuare operazioni valutarie ed in cambi possono, in deroga al divieto di cui all'art. 6, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, aprire linee di credito in valuta e in lire a favore dell'estero di durata superiore a 18 mesi, fatta eccezione per i crediti finanziari connessi ad accordi intergovernativi.

Anche l'erogazione di fondi a valere sulle linee di credito di cui al primo comma deve essere effettuata nel rispetto dei vincoli di posizione previsti a carico delle banche abilitate.

Deroga generale analoga a quella di cui al primo comma è accordata, nell'ambito dei rispettivi limiti operativi, agli istituti di credito speciale non aventi qualifica di banca abilitata.

Art. 2.

Le richieste di autorizzazione relative alle linee di credito a favore dell'estero non liberamente concedibili ai sensi dell'art. 1, si intendono accolte qualora il Ministero del commercio con l'estero, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, non fornisca motivata risposta interlocutoria o negativa.

Per comprovare l'avvenuto decorso del termine di cui al comma precedente si applica l'art. 20, comma 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1988, n. 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° ottobre 1988.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 26 luglio 1988

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

All'Ufficio italiano dei cambi - ROMA

e, per conoscenza:

Alla Banca d'Italia - ROMA

Oggetto: DIRETTIVE RELATIVE ALLE ISTRUZIONI IN TEMA DI MONOPOLIO E GESTIONE DEI CAMBI ALLE BANCHE ABILITATE.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 454/1987 il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, formulano le seguenti direttive in conformità alle quali codesto Ufficio italiano dei cambi vorrà impartire le istruzioni in oggetto, portandole a conoscenza dei Ministri medesimi:

1. L'abilitazione ad effettuare operazioni valutarie e in cambi rende inapplicabili alle banche abilitate gli obblighi e i divieti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* e comma 2, lettere *a)* e *c)*, nonché *b)*, limitatamente alle linee di credito in valuta o in lire a favore dell'estero di durata non superiore a 18 mesi; quando l'abilitazione di cui sopra è rilasciata solo per singole categorie di operazioni viene coerentemente ridotta l'area di inapplicabilità degli obblighi e dei divieti citati. I finanziamenti in valuta (linee di credito e prestiti) delle banche abilitate a favore di residenti sono liberi.

2. Gli obblighi e i divieti previsti dall'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica si applicano in ogni caso alle banche abilitate ad effettuare operazioni valutarie e in cambi quando le banche stesse pongono in essere operazioni che riguardano l'acquisizione di immobili e partecipazioni bancarie all'estero, la costituzione di fondi di dotazione di proprie filiali estere, nonché fattispecie similari individuate da codesto Ufficio italiano dei cambi. Siffatte operazioni non concorrono alla determinazione degli obblighi di posizione di cui al successivo punto 3.

3. L'abilitazione ad effettuare operazioni valutarie e in cambi comporta per le banche abilitate gli obblighi di:

a) mantenere giornalmente lo squilibrio della posizione complessiva in cambi scaturente dalle operazioni effettuate con contropartite residenti e non residenti entro il 5% delle attività a pronti in valuta in essere per ciascuna banca abilitata alla fine del 1987.

Codesto Ufficio italiano dei cambi determina la posizione in cambi delle banche abilitate per le quali non risulti disponibile il citato parametro di riferimento, avendo riguardo alla situazione di banche abilitate di analoghe dimensioni e caratteristiche operative. Codesto Ufficio italiano dei cambi emana particolari disposizioni per le valute non di conto valutario che concorrono a formare l'anzidetta posizione;

b) gestire la propria posizione netta verso l'estero in valuta in modo da non superare uno sbilancio creditorio pari a quello positivo consentito sulla posizione complessiva in cambi;

c) gestire la propria posizione netta verso l'estero in lire in modo che non risulti creditoria;

d) effettuare, fermo restando il margine consentito dalla posizione in cambi ed entro i limiti che codesto Ufficio italiano dei cambi determina sulla base dei parametri oggettivi comunicati al sistema bancario, operazioni, con copertura a pronti, di negoziazione in cambi a termine contro lire o sotto altra forma nei confronti dei residenti che possono dimostrare l'esistenza di un futuro incasso o impegno di pagamento in valuta, nonché nei confronti di non residenti.

Detti limiti in ogni caso devono comportare un aumento del 50% rispetto alla situazione preesistente all'emanazione delle presenti direttive. In assenza del termine di riferimento il margine citato viene assegnato dall'Ufficio avendo riguardo alla situazione di banche abilitate di analoghe dimensioni e caratteristiche operative;

e) assicurare, a fronte dell'assunzione in proprio di rischi relativi ad opzioni in valuta — in contropartita con non residenti, nonché con residenti che debbano dar corso a futuri regolamenti — una copertura complessiva dei rischi medesimi mediante altre opzioni, opportunamente correlate in termini di valuta, importo, scadenza e prezzo medio di esercizio.

4. Codesto Ufficio italiano dei cambi può consentire deroghe particolari di carattere temporaneo agli obblighi previsti dal punto 3 a carico delle banche abilitate; inoltre può consentire, entro limiti prefissati, la stipula di contratti di negoziazione in cambi a termine contro lire e di opzioni, anche in assenza di operazioni sottostanti.

5. Le negoziazioni a pronti di cambi contro lire possono essere effettuate anche con data di valuta di regolamento inferiore a quella usuale di due giorni; tuttavia in presenza di turbative sul mercato dei cambi, codesto Ufficio italiano dei cambi può far divieto alle banche abilitate di effettuare operazioni con data di valuta di regolamento inferiore a quella usuale di due giorni.

6. L'intervento delle banche abilitate nelle operazioni valutarie, in cambi o con l'estero, si configura come servizio il cui corrispettivo sotto forma di commissione può essere chiesto purché le relative condizioni siano adeguatamente pubblicizzate nei locali di ciascuna banca.

Roma, addì 25 luglio 1988

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro del tesoro
AMATO

88G0394

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. edilizia «Tornielli», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza 19 febbraio 1988 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. edilizia «Tornielli», con sede in Roma, via G. Tornielli, 29;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. edilizia «Tornielli», con sede in Roma, via G. Tornielli, 29, costituita per rogito notaio avv. Omero Vomero in data 8 aprile 1966 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giancarlo Fabbri, nato a S. Giustino (Perugia) il 7 maggio 1949, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3310

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 dicembre 1987.

Modificazione al decreto ministeriale 11 febbraio 1981 concernente la commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, nominata con decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, e successive modificazioni, sui compensi ai componenti delle commissioni, dei comitati, consigli o collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Ritenuta la necessità di determinare l'onere finanziario derivante dal funzionamento della predetta commissione;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Art. 1.

La commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è presieduta dal dott. Luigi Grimaldi, dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dirigente generale dott. Romualdo Moroni, dimissionario.

Art. 2.

La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi di analisi dei «mosti, vini ed aceti, sostanze tartariche e materie tanniche» di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 11 febbraio 1981, citato nella premessa è così modificata:

1. — *Mosti, vini ed aceti sostanze tartariche e materie tanniche:*

prof. Luciano Usseglio Tomasset, presidente, direttore dell'istituto sperimentale per l'enologia di Asti;

prof. Aureliano Amati, direttore dell'istituto di tecnologie alimentari dell'Università di Udine;

dott. Vincenzo Astegiano, direttore dell'ufficio repressione frodi - Genova;

dott. Mario Crudeli, chimico superiore del Ministero della sanità;

dott. Carlo Di Leo, analista - ufficio repressione frodi - Palermo;

dott. Piero Giannessi, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dott. Massimo Matta, direttore analista capo - ufficio repressione frodi - Asti;

dott. Giuseppe Modi, chimico del laboratorio di igiene e profilassi di Firenze;

prof. Ennio Pascucci, direttore del laboratorio chimico centrale delle dogane di Roma;

dott.ssa Pasqualina Scopigno, primo ricercatore dell'Istituto superiore di sanità;

dott. Guido Spera, sperimentatore dell'istituto sperimentale per l'enologia di Asti;

prof. Angelo Stacchini, dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità;

prof.ssa Clara Stella, direttore dell'istituto di industrie agrarie dell'Università di Firenze.

Il dott. Carlo Di Leo svolge anche funzioni di segretario.

Art. 3.

I commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto 11 febbraio 1981 sono sostituiti dai seguenti:

L'onere di L. 15.000.000, derivante dai suindicati trattamenti graverà sui fondi del cap. 5061 della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1987, sarà impegnato con apposito provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1987

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1988
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 67

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

Il testo degli articoli 110, 111 e 112 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 è il seguente:

«Art. 110. — È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione di studio per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 111. — La commissione di cui al precedente articolo, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, della sanità ed eventualmente da quelli del Ministero dell'industria e del commercio nonché da quelli di enti o istituti specializzati nei particolari settori.

Art. 112. — In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei propri lavori, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, può con decreto articolare la commissione di cui all'art. 110, in più sottocommissioni, determinandone la composizione eventualmente integrata da esperti particolarmente competenti nelle singole materie.

Le mansioni di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

88A3285

DECRETO 4 agosto 1988.

Piano di riparto, relativo alla campagna 1988-89, delle pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 991/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 518/86 della commissione del 26 febbraio 1986;

Visto il regolamento CEE n. 1289/85 della commissione del 21 maggio 1985 relativo alle norme di qualità minima per le pere Williams conservate allo sciroppo che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 2301/88 della commissione del 26 luglio 1988, che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984 e sue modificazioni, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Considerata la necessità di emanare il piano di riparto relativo alla campagna 1988-89 delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario da assegnare alle imprese di trasformazione correlandole, per ogni singola azienda:

alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1985-86, 1986-87 e 1987-88 per le imprese con inizio di produzione almeno nella campagna 1985-86;

alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1986-87 e 1987-88 per le imprese con inizio di produzione nella campagna 1986-87;

ai quantitativi netti prodotti nella campagna 1987-88 per le imprese con inizio di produzione in tale campagna;

Considerato, inoltre, che la percentuale applicabile ai fini della determinazione della quota aziendale di

produzione è uguale per ogni gruppo di imprese, sia per quelle esistenti già nella campagna 1985-86 sia per quelle sorte nelle campagne 1986-87 e 1987-88, diversificandosi le aziende medesime, ai fini della determinazione di detta quota, solo per il riferimento storico della loro produzione;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, della sottovoce 20.08 NC della tariffa doganale comune, è limitata per le imprese che operano nel territorio nazionale durante la campagna 1988-89, ivi contemplate quelle disciplinate dall'art. 17 del regolamento CEE n. 1599/84 citato in premessa, a 562.150 quintali netti.

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 2301/88 della commissione del 26 luglio 1988, la concessione dell'aiuto di cui al comma precedente è limitata, per ciascuna impresa di trasformazione, al 99,63%, percentuale applicabile:

ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1985-86, 1986-87 e 1987-88, per le imprese che hanno iniziato la produzione prima della campagna 1986-87;

alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1986-87 e 1987-88, per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna 1986-87;

al peso netto del quantitativo totale prodotto nella campagna di commercializzazione 1987-88 per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso di tale campagna.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento CEE n. 1599/84 della Commissione, del 5 giugno 1984, i quantitativi di produzione per le aziende aventi causa vengono globalmente calcolati in quintali 7.000 di pere Williams, facenti parte, come già specificato nel precedente articolo, del plafond complessivo di quintali 562.150.

Art. 3.

Per effetto dei precedenti articoli l'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, così come voluto dalla regolamentazione CEE richiamata, viene limitato, per ogni singola impresa di trasformazione, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato 1 parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DELLE QUANTITÀ DI PERE WILLIAMS CONSERVATE ALLO SCIROPPO USUFRUIBILI DELL'AIUTO COMUNITARIO ASSEGNATE NELLA CAMPAGNA 1988-89 ALLE SOTTOINDICATE AZIENDE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEI REGOLAMENTI (CEE) CITATI NELLE PREMESSE DEL PRESENTE DECRETO.

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1985 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1986 o nel 1987	Quintali netti
1) Prest S.p.a. - Bologna	7.031
2) Hero Italia - Verona	20.032
3) La Doria di Diodato Ferraioli - Angri (Salerno)	13.605
4) Suncan soc. a r.l. - Piacenza	10.392
5) Parmasole Coop. cons. Veg. - Parma	70.907
6) Lockwoods italiana S.p.a. - Fidenza (Parma)	12.012
7) Self Soc. Emiliana Lav. Frutta - Bagnocavallo (Ravenna)	20.942
8) Nabisco Brands Italia - Bologna	36.175
9) Italfrutta S.p.a. - Ravenna	29.295
10) Calpo - Ravenna	73.843
11) Cotrave - Begosso di Terrazzo (Verona)	4.630
12) Contarini Giovanni - Alfonsine (Ravenna)	15.514
13) Romagnola S.p.a. - Alfonsine (Ravenna)	14.081
14) Saiace Colli Euganei - Monselice (Padova)	7.284
15) Covalpa - Mirandola (Modena)	79.637
16) Colombani Lusuco - Bologna	71.540
17) Coop. Spineta - Pontecagnano (Salerno)	2.182
18) La Cesenate - Cesena (Forlì)	1.160
19) Coop. Agro Stabiese - Nocera Superiore (Salerno)	888
20) F.lli De Martino - Eboli (Salerno)	2.509
21) Fabbrica conserve meranese - Merano (Bolzano)	4.172
22) S.A.T.O. - Trento	1.410
23) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena)	4.949
24) Allione ind. alim. - Tarantasca (Cuneo)	1.552
25) «Europa 2» Soc. coop. a r.l. - S. Matteo Decima (Bologna)	17.974
26) Caporali Emilia S.r.l. - Cesena (Forlì)	3.571
27) Coop. «Azzurra» - XII Morelli (Ferrara)	23.215
28) Veba coop. ortof. - Gaibanella (Ferrara)	4.648
Totale . . .	555.150

Aziende di trasformazione che iniziano la lavorazione nella campagna 1988-89 alle quali vengono attribuiti i quantitativi fissati dall'art. 17 del regolamento (CEE) N. 1599/84	Quintali netti
1) Coop. Corac - Gaudiano di Lavello (Potenza)	7.000
Totale generale . . .	562.150

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 426/86 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 49 del 27 febbraio 1986.

— Il regolamento CEE n. 991/84 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 103 del 16 aprile 1984.

— Il regolamento CEE n. 1289/85 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 133 del 22 maggio 1985.

— Il regolamento CEE n. 518/86 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 51 del 28 febbraio 1986.

— Il regolamento CEE n. 1599/84 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 152 dell'8 giugno 1984.

— Il regolamento CEE n. 2301/88 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 201 del 27 luglio 1988.

88A3311

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 19 luglio 1988.

Modificazioni alle norme tecniche per l'omologazione di apparati radio per collegamenti ad uso privato operanti nella banda dei 14 GHz.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni allegato agli atti finali della conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR - Ginevra 6 dicembre 1979) ratificati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 1986) relativo alle norme tecniche riguardanti l'omologazione degli apparati per collegamenti in ponte radio ad uso privato per impiego televisivo operanti nella gamma dei 14 GHz;

Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche alle predette norme tecniche;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

I paragrafi 2.4.3 e 6.4 ed il capitolo 9 dell'allegato al decreto ministeriale 7 ottobre 1986 citato nelle premesse, vengono sostituiti dai corrispondenti paragrafi del corrispondente capitolo figuranti nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1988

Il Ministro: MAMMÌ

ALLEGATO

2.4.3. Cavi di interconnessione.

I cavi/cavo di interconnessione tra apparati da installare all'interno di edifici e gli apparati posti all'esterno devono essere adeguatamente protetti da entrambi i lati contro le fulminazioni.

All'uopo la misura va effettuata mediante applicazione successiva di 10 impulsi positivi e 10 impulsi negativi con intervallo fra un impulso ed il successivo maggiore di 30 secondi.

Il banco di misura deve essere tale da generare impulso del tipo 1,2/50 μs con tensione di picco pari a 1000 V. Gli impulsi devono essere applicati tramite un generatore del tipo indicato nella figura 1.

6.4. *Irradiazioni parassite.*

Per irradiazioni parassite devono intendersi tutte quelle ascrivibili al ricevitore.

Le irradiazioni parassite devono essere espresse dalla potenza di ciascuna componente discreta presente al connettore di antenna del ricevitore.

Le misure debbono essere effettuate, con trasmettitore spento, nella gamma compresa fra 1.000 MHz e 20.000 MHz.

La potenza di ogni irradiazione parassita nella banda di frequenze specificata non deve superare −80 dBm.

9. GUADAGNO D'ANTENNA.

Il guadagno riferito al radiatore isotropico, per qualsiasi frequenza della gamma 14.250 - 14.500 MHz, non deve in nessun caso risultare inferiore a 36 dB.

88A3284

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 luglio 1988.

Assoggettamento della S.r.l. Indesit elettronica civile alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 10 maggio 1988, con la quale il tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.r.l. Indesit elettronica civile, con sede in Rivalta di Torino, via I Maggio n. 8, nonché il collegamento con la S.p.a. Indesit, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1985, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Indesit;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 della predetta legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Indesit elettronica civile quale società collegata con la S.p.a. Indesit, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Indesit elettronica civile, con sede in Rivalta di Torino, via I Maggio n. 8, collegata con la S.p.a. Indesit, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Giacomo Zunino, nato a Torino l'11 luglio 1932.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A3287

DECRETO 4 agosto 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «S.p.a. Cometa», in Soverato, e nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1986, con il quale la società «Istituto fiduciario lombardo - S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 233/1986, e sono stati nominati commissari liquidatori i signori:

prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano) il 19 settembre 1927;

prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;

dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987 e 30 maggio 1988, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza, nelle persone dei signori:

prof. Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;

avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929;

Matteo Musumeci, nato a Randazzo (Catania) il 12 luglio 1942;

dott. Sergio Rossi, nato a Legnano il 18 settembre 1938, nella sua qualità di vicedirettore della società Publicompas S.p.a., con sede in Milano;

dott.ssa Emilia Ghirimoldi, nata a Milano il 30 ottobre 1936 e residente a Milano, via Borghetto n. 2;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1987, con il quale la società «Italimmobili S.p.a.», con sede in Milano, via Borgogna 5, è stata assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi delle norme predette;

Vista la sentenza del 31 dicembre 1987, depositata il 7 gennaio 1988, con la quale il tribunale di Catanzaro - sezione fallimenti, ha dichiarato che la «S.p.a. Cometa», il cui fallimento era stato dichiarato con sentenza del 19 luglio 1985, è soggetta alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

Constatato che la «S.p.a. Cometa» risulta controllata al 99,9% dalla predetta «Italimmobili S.p.a.» già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *B*, del già citato decreto-legge, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «S.p.a. Cometa», con sede in Soverato (Catanzaro);

Decreta:

La società «S.p.a. Cometa», con sede in Soverato (Catanzaro), è posta in liquidazione coatta amministrativa.

Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa sono preposti:

il prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo sull'Adda (Milano) il 19 settembre 1927;

la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940;

il dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940,

quali commissari liquidatori dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, nominati con decreto ministeriale 25 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986;

Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa dell'«Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 20 settembre 1986, modificato in data 8 giugno 1987 e 30 maggio 1988, composto dai signori:

prof. Gianguido Scalfi, nato a Milano il 3 aprile 1924;

avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina il 1° agosto 1929;

Matteo Musumeci, nato a Randazzo (Catania) il 12 luglio 1942;

dott. Sergio Rossi, nato a Legnano il 18 settembre 1938, in qualità di vicedirettore della società «Publicompas S.p.a.», con sede in Milano;

dott.ssa Emilia Ghirimoldi, nata a Milano il 30 ottobre 1936 e residente in Milano, via Borghetto, n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3312

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 agosto 1988.

Proroga del termine per la spedizione delle schede informative di cui ai modelli «NC» ed «R» per il finanziamento di interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 22, comma 3, con la quale è stato disposto un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica agevolata;

Vista la deliberazione del comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) in data 16 giugno 1988 con la quale sono stati approvati i modelli di due schede informative ed annesse note esplicative per la loro compilazione;

Visto il precedente decreto ministeriale n. 2313 del 15 luglio 1988;

Vista la deliberazione del comitato esecutivo del C.E.R. in data 28 luglio 1988 con la quale è stata approvata la proroga al termine per la spedizione delle citate schede compilate dagli operatori interessati per cui tale termine è ora fissato in giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle predette schede e non trenta come precedentemente disposto;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la deliberazione del comitato esecutivo del C.E.R. assunta in data 28 luglio 1988 circa il nuovo termine per la spedizione delle schede informative «NC» ed «R» al segretario generale dello stesso C.E.R.

Art. 2.

Il detto termine è ora fissato in giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei modelli delle citate schede.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro - Presidente del C.E.R.: FERRI

88A3288

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 agosto 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988 con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 16 agosto 1988 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 novembre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.250 miliardi.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Con successivo decreto sarà indicato il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 rimaste aggiudicatarie. La relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro sarà inoltre reso noto il prezzo medio ponderato di cui al comma precedente maggiorato nella misura di 5 centesimi.

Il collocamento dei buoni ordinari del tesoro verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 agosto 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1988
Registro n. 39 Tesoro, foglio n.223

88A3289

Decreta:

Per il 16 agosto 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 14 febbraio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 94,88 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compesa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 agosto 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1988
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 224

88A3290

DECRETO 4 agosto 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

DECRETO 4 agosto 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 16 agosto 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 16 agosto 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 89,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compesa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti del Tesoro, via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 agosto 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1988
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 225

88A3291

DECRETO 4 agosto 1988.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni relativi all'emissione del 29 luglio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1987, 29 febbraio e 29 marzo 1988 che autorizzano l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1986 con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Considerato che il citato decreto ministeriale 25 giugno 1988 stabilisce altresì che nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà di cui sopra con apposito decreto viene indicato il prezzo medio ponderato risultante dall'asta medesima.

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 1988 che ha disposto per il 29 luglio 1988 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base;

Considerato che il prezzo medio ponderato relativo alle richieste di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987, rimaste aggiudicatarie dell'asta del 26 luglio 1988 è risultato pari a lire 97,23 per cento lire di valore nominale;

Decreta:

Il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni risultante dall'asta relativa all'emissione del 29 luglio 1988 è pari a lire 97,23 per cento lire di valore nominale.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1988
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 265

88A3292

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 agosto 1988.

Prima assegnazione alla regione Lombardia dei fondi previsti dall'art. 2 della legge 20 maggio 1988, n. 159. (Ordinanza n. 1520/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la nota n. 1118/PPIR del 21 giugno 1988 del presidente della regione Lombardia, nella quale vengono richiesti L. 251.100.000.000 per la realizzazione del programma di opere idrauliche e di consolidamento del suolo predisposto ai sensi dell'art. 2 della legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la deliberazione n. 33973 del 14 giugno 1988 della giunta regionale Lombardia con la quale si approvava il suddetto programma;

Vista la progettazione inviata al dipartimento per la protezione civile con la nota n. 16234 del 15 luglio 1988, relativa a settantasette progetti per un importo totale di L. 110.142.207.000 e per i cui interventi è stato attestato dall'autorità regionale competente il nesso di causalità;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, il quale prescrive che le regioni o le province autonome interessate devono altresì illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione;

Ritenuto che, ai fini di tali adempimenti appare necessario disporre che la regione Lombardia invii al servizio opere pubbliche di questo dipartimento periodiche relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi;

Ritenuto altresì necessario disporre agli stessi fini che il medesimo servizio opere pubbliche, ferma la competenza della regione interessata in ordine ai propri controlli inerenti alla retta gestione degli interventi ed alla buona esecuzione delle opere, esegua, se necessario, controlli sulla gestione degli interventi e sull'esecuzione delle singole opere, avvalendosi, eventualmente, anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia, e provveda altresì alla collaudazione delle opere stesse;

Considerata la necessità di aderire alla citata richiesta di finanziamento, data l'importanza di detti interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per il ripristino della situazione anteriore agli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 110.142.207.000 per gli interventi di ripristino nei comuni di seguito indicati e per i relativi importi:

comune di Mezzoldo:

ricostruzione alvei e infrastrutture Valle Fiorano e F. Brembo, L. 1.320.900.000;

ricostruzione spondalli e sistemazione idraulica V. Brembo località Campo Sportivo e frazione S. Rocco, L. 1.200.000.000;

riparazione danni località Caravaggio, Ruspino, V. A. Moro, V. B. Tasso, Valle Predaria e Spettino, L. 500.000.000;

difesa e regolazione sponda F. Brembo frazione Scaluggio lungo V. Salvini, L. 1.818.660.000;

sistemazione idraulica Valle Rustica, L. 206.000.000;

regimentazione idraulica F. Brembo località La Posa, L. 459.000.000;

regimazione idraulica località Ponte dell'acqua, L. 612.000.000;

infrastrutture rifugio Madonna delle Nevi, L. 612.000.000;

costruzione muro spondale Valle Chiuso, L. 110.000.000;

sistemazione idraulica difesa case condominio Brembo, L. 353.404.000;

sistemazione idraulica Valle Soliva, L. 191.000.000;

sistemazione idraulica Valle Pizzabella, L. 224.400.000;

sistemazione idraulica Valle Pegherolo, L. 143.603.000;

riattivazione corso acqua Valle Terzera, L. 369.240.000;

sistemazione idraulica località Casa Longhina, L. 330.000.000;

muri sostegno strada per Sparavera Valle Scura, L. 225.000.000;

comune di Cassiglio: sistemazione idraulica torrente Cassiglio e Stabina, L. 2.000.000.000;

comune di Foppolo - Valleve: sistamazione alveo località Fontanone Basso, L. 1.300.000.000;

comune di Ornica: sistemazione Valle Scioc e Valle Inferno, L. 1.000.000.000;

comune di Branzi: difese spondali località Bardata, L. 2.000.000.000;

comune di Mezzoldo: ricostruzione argini fra Cimitero e località Casa Serò, L. 805.000.000;

comune di Valtorta: sistemazione idrica Valle Marcio e Valle Secca, L. 500.000.000;

comune di Zogno: ripristino e sistemazione argini F. Brembo, L. 500.000.000;

comune di S. G. Bianco: sistemazione idraulica torr. Enna, L. 500.000.000;

comune di Branzi: sistemazione frana in località Rivioni, L. 850.000.000;

comune di Piazzatorre: completamento e consolidamento aree in frana località Piazzo, L. 500.000.000;

comune di Vezza d'Oglio:

edificazione opere difesa e risagomatura alveo Val Bighera da Malga di Val Bighera a località Acqua Calda con ricostruzione acquedotto di Val Bighera 2° lotto, L. 850.000.000;

edificazione difese spondali e risagomatura d'alveo torrente Val Grande primo tronco da località Acqua Calda a località Vartighera terzo lotto completamento, L. 300.000.000;

ricostruzione opera difesa torrente Val Grande secondo tronco da località Vartighera a località Traversa Montedison terzo lotto, L. 750.000.000;

sistemazione torrente Val Grande terzo tronco da traversa Montedison al ponte della s.s. 42 terzo lotto completamento, L. 350.000.000;

sistemazione torrenti Val Grande quarto tronco da ponte s.s. 42 a località Bel Violandi terzo lotto completamento, L. 150.000.000;

regimazione torrente Val Grande quinto tronco da località Bel Violandi alla foce in Oglio terzo lotto completamento, L. 600.000.000;

comune di Saviore D/A:

risagomatura bacino di deposito e sistemazione idraulica località «Bus dei Cà» con edificazione briglia filtrante nel tratto d'alveo da località Lincino a località Bus dei Cà, L. 3.000.000.000;

sistemazione idraulica torrente Poia da località Croste a località Forami e Rasega, L. 2.000.000.000;

sistemazione idraulica torrente Poia da località Rasega a località Bagn., L. 1.000.000.000;

comune di Saviore Cevo: ripristino opere di difesa torrente Poia e consolidamento fronti franosi da località Mulino a frazione Isola, L. 4.000.000.000;

comune di Niardo: completamento difese spondali tratto ferrovia FNST strada s.s. 42 e tratto ponte segheria centrale E.N.E.L., L. 800.000.000;

comune di Saviore D/A: consolidamento fronti in frana e risagomatura e regimazione alveo nelle frazioni Fresine e Ponte, L. 500.000.000;

comune di Ceto: sistemazione torrente Figna nella località Nadro e Varecola e torrente Palobbia in località Val Paghera primo stralcio, L. 500.000.000;

comune di Cevo: consolidamento della frana e alveo Valle dei Mulini primo stralcio, L. 600.000.000;

comune di Bellano Cremeno: difese spondali e regimazione idraulica torrente Pioverna, L. 1.000.000.000;

comune di Casargo: ripristino difese spondali T. Bandicoa, L. 600.000.000;

comune di Moggio Valsassina: ripristino difese e regimazione Valle Faggio, L. 300.000.000;

comune di Premana: regimazione e difese T. Varrone, L. 700.000.000;

comune di Montemezzo: sistemazione Alto Torrente Sorico, L. 500.000.000;

comune di Cavargna S. Bartolomeo San Nazzaro Cusino: ricostruzione difese tor Cuccio Montan, L. 500.000.000;

comune di Gera Lario: torrente S. Vincenzo opere di difesa spondali e regimazione idraulica, L. 600.000.000;

comune di Gravedona: torrente Liro opere di difesa spondale e regimazione idraulica, L. 600.000.000;

comune di Domaso: torrente Livio opere di difesa spondale e regimazione idraulica, L. 600.000.000;

comune di Sondalo:

frana Boscaccia, L. 3.500.000.000;

area Golenale, L. 3.152.000.000;

valle di Scala, L. 2.700.000.000;

canale di gronda, L. 1.000.000.000;

regimazione idraulica, L. 3.600.000.000;

regimazione idraulica, L. 1.900.000.000;

comune di Tirano: difese, L. 2.500.000.000;

comune di Sernio: consolidamento frana, L. 10.000.000.000;

comune di Tirano: difesa spondali regimazione idraulica Poschiavino, L. 3.000.000.000;

comune di Chiuro Ponte: ripristino canale di scolo svaso briglie e arginature Valfontana, L. 8.000.000.000;

comune di Sondrio: difese, L. 1.600.000.000;

comune di Torre: svasi, L. 1.300.000.000;

comune di Berbenno: consolidamento frana, L. 200.000.000;

comune di Ardenno Valmasino: torrente Valle Materlo, L. 500.000.000;

comune di Valmasino: consolidamento sopra Bagni Masino, L. 900.000.000;

comune di Tartano: difese, L. 1.000.000.000;

comune di Pedesina: consolidamento frana, L. 1.000.000.000;

comune di Gerola Alta: difese, L. 2.500.000.000;

comune di Bema: bonifica frana, L. 18.000.000.000;

comune di Rasura: regimazione acque superficiali consolidamento smottamento, L. 180.000.000;

comune di Delebio: scarico in Adda Canale, L. 300.000.000;

comune di Madesimo: torrente Val Febbraio a difesa abitato località Isola, L. 80.000.000;

comune di Campodolcino:

tratto argine, L. 400.000.000;

valle Carugh. Vendulè, L. 100.000.000;

comune di Mese: torrente Liro località Scandolra, L. 600.000.000;

comune di Piuro: fiume Mera a difesa abitato Borgonovo, L. 400.000.000;

comune di Piuro: torrente Valledrana, L. 800.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dall'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 159.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 4.

La regione Lombardia invierà periodicamente al servizio opere pubbliche del dipartimento per la protezione civile relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi.

Art. 5.

Ferma la competenza della regione Lombardia in ordine ai controlli inerenti la corretta gestione degli interventi e la buona esecuzione delle opere, il servizio opere pubbliche del dipartimento esegue, se necessario, verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia e provvede, altresì alla collaudazione delle opere nominando le apposite commissioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3294

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 26 luglio 1988:

Loprieno Adriano, notaio residente nel comune di Modena è trasferito nel comune di Bari a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mardesic Caterina, notaio residente nel comune di Terlizzi, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Bitonto, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione;

Ladisa Giuseppe, notaio residente nel comune di San Daniele del Friuli, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Castellana Grotte, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione;

Trono Elio, notaio residente nel comune di Acquaviva delle Fonti, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Conversano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Capruzzi Vincenzo, notaio residente nel comune di Minervino Murge, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Giovinazzo, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione;

Tateo Maria, notaio residente nel comune di Vinovo, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Brindisi, con l'anzidetta condizione;

Vacirca Giovanni, notaio residente nel comune di Augusta, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Aci Castello, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Caruso Michelangelo, notaio residente nel comune di Santa Caterina Villarmosa, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Aci Sant'Antonio, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Sinatra Carmelo, notaio residente nel comune di Palazzolo Acreide, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Marota Massimo, notaio residente nel comune di Scicli, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Randazzo, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Bellone Giuseppa, notaio residente nel comune di Caltagirone, è trasferito nel comune di Santa Maria di Licodia, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Palladino Marcellina, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Schiano Bernardo, notaio residente nel comune di Maddaloni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Itri, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Lottini Massimo, notaio residente nel comune di Cassano allo Jonio, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Latina, con l'anzidetta condizione;

Valerio Ferruccio, notaio residente nel comune di Gragnano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Livorno, con l'anzidetta condizione;

Iannaccone Maria Nives, notaio residente nel comune di Delebio, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Bresso, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Giacosa Renato, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione:

Milone Tommaso, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Quagliata Vittorio, notaio residente nel comune di Modica, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Vincenzi Paolo, notaio residente nel comune di Cavezzo, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Carpi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Spagnoli Enrico, notaio residente nel comune di Fanano, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione;

Zivieri Maurizio, notaio residente nel comune di Revere, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Zocca, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione;

Terracciano Antonio, notaio residente nel comune di Vitulano, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Afragola, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Gaeta Tommaso, notaio residente nel comune di Lama dei Peligni, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Giugliano in Campania, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Alifano Errico, notaio residente nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione:

D'Anna Maria Luisa, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

De Iorio Marcello, notaio residente nel comune di Barano d'Ischia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Greco Aida, notaio residente nel comune di Formicola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Caiazzo Raffaella, notaio residente nel comune di Siderno, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Sant'Antimo, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Sabuzi Giuliani Umberto, notaio residente nel comune di Fara in Sabina, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Magliano Sabina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Giovannini Giuseppe, notaio residente nel comune di Condino, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Gambacorta Carmelo, notaio residente nel comune di San Remo, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

D'Angelo Maria, notaio residente nel comune di Naro, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

De Agostini Paolo, notaio residente nel comune di Barisciano, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

de Rienzi Renato, notaio residente nel comune di Valmontone, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Fabiani Pierandrea, notaio residente nel comune di Cascia, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Ficani Maurizio, notaio residente nel comune di Palermo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Guidi Andrea, notaio residente nel comune di Capestrano, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma. con l'anzidetta condizione;

Manzella Marina, notaio residente nel comune di Nocera Umbra, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Perna Roberto, notaio residente nel comune di Saluzzo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Perrotta Giorgio, notaio residente nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Langella Vincenzo, notaio residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Altavilla Silentina, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Barra Rosa, notaio in Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Laviano, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

D'Antuono Giovanni, notaio residente nel comune di Roccaraso, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Maiori, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Fimiani Francesco, notaio residente nel comune di Postiglione, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Nocera Superiore, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pedone Paolo, notaio in Termini Imerese, è trasferito nel comune di Caccamo, distretto notarile di Termini Imerese, con l'anzidetta condizione;

Fortini Fabrizio, notaio residente nel comune di Dogliani, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Canino, distretto notarile di Viterbo, con l'anzidetta condizione;

Reposo Davide, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Tuscania, distretto notarile di Viterbo, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1988:

Bersani Iacopo, notaio residente nel comune di Saluggia, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Bologna, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Minna Vincenzo, notaio residente nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Missio Gianpaolo, notaio residente nel comune di Tricesimo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di San Lazzaro di Savena, distretto notarile di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Specchio Nicola, notaio esercente nella sede soppressa di Rocchetta Sant'Antonio, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Foggia, con l'anzidetta condizione;

Ceni Roberto, notaio residente nel comune di Grosseto, è trasferito nel comune di Chiusdino, distretto notarile di Siena, con l'anzidetta condizione;

Minniti Giuseppe, notaio residente nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Sortino, distretto notarile di Siracusa, con l'anzidetta condizione;

Salerno Cardillo Franco, notaio residente nel comune di Polizzi Generosa, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Lercara Friddi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Con decreti ministeriali 2 agosto 1988:

il decreto ministeriale 26 luglio 1988 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Caruso Michelangelo alla sede di Aci Sant'Antonio, distretto notarile di Catania;

Caruso Guido, notaio residente nel comune di Riesi, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Aci Sant'Antonio, distretto notarile di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 26 luglio 1988 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Sinatra Carmelo alla sede di Catania;

Lombardo Giuseppe, notaio residente nel comune di Grammichele, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 26 luglio 1988 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Marota Massimo alla sede di Randazzo, distretto notarile di Catania;

Lombardo Concetto, notaio residente nel comune di Riesi, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Randazzo, distretto notarile di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 26 luglio 1988 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Valerio Ferruccio alla sede di Livorno;

il decreto ministeriale 26 luglio 1988 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Iannaccone Maria Nives alla sede di Bresso, distretto notarile di Milano;

Friedmann Ugo, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Bresso, distretto notarile di Milano, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 26 luglio 1988 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Gambacorta Carmelo alla sede di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma;
Rosati Valeria, notaio residente nel comune di Piadena, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

il decreto ministeriale 26 luglio 1988 è annullato nelle parti che dispongono il trasferimento dei notai Ficani Maurizio alla sede di Roma e Reposo Davide alla sede di Tuscania, distretto notarile di Viterbo;
Reposo Davide, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 26 luglio 1988 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Perna Roberto, alla sede di Roma;
Scipione Valerio, notaio residente nel comune di Santo Stefano di Cadore, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 26 luglio 1988 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Pedone Paolo alla sede di Caccamo, distretto notarile di Termini Imerese.

88A3302

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di economia e commercio:

statistica (biennale).

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia e istologia patologica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica I.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica applicata.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di economia e commercio:

diritto tributario.

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO «S. ANNA» DI PISA

Sezione di economia e commercio:

economia pubblica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

chimica medica;
neurochirurgia.

Facoltà di magistero:

storia della pedagogia.

Facoltà di ingegneria:

progettazione integrale.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

microbiologia.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale)

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di lettere e filosofia:

etnologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3275 - 88A3321

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:

geometria analitica;
demografia.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di ingegneria:

impianti elettrici.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:

contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia economica medioevale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

matematica finanziaria e attuariale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

preparazione di esperienze didattiche I.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:

istituzioni di matematica;
sociologia urbana e rurale;
urbanistica 1ª annualità;
storia dell'architettura 1ª annualità;
disegno e rilievo;
tecnica ed economia della produzione edilizia.

Facoltà di ingegneria:

metallurgia;
impiego industriale dei materiali.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

stereochimica organica.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura francese.

Facoltà di scienze politiche:

lingua araba (quadriennale).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica I;
microelettronica;
elettrotecnica;
struttura della materia.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

radioattività.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di ingegneria:

analisi degli incidenti nucleari.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica II;
botanica II;
anatomia comparata;
biologia marina;
geobotanica;
micologia;
paleontologia.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

ragioneria generale ed applicata (biennale).

Facoltà di magistero:

ermeneutica filosofica;
psicologia scolastica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di farmacia:

tecnica e legislazione farmaceutica;
analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3276 - 88A3322

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Faedo», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Faedo» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato, nonché del riferimento al nome dei vitigni sotto elencati: Lagrein N, Pinot nero N, Chardonnay B, Muller Thurgau B, Nosiola B, Traminer aromatico B, Schiava N e Pinot grigio G.

Comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983, tranne che per il riferimento al nome dei vitigni Schiava N e Pinot grigio G.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Faedo (Trento).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Faedo» e l'autorizzazione unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3231

MINISTERO DEL TESORO

N. 149

Corso dei cambi del 2 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1378,80	1378,80	1378,75	1378,80	1378,80	1378,55	1378,30	1378,80	1378,80	1378,80
Marco germanico	738,11	738,11	738,65	738,11	738,11	738,24	738,38	738,11	738,11	738,10
Franco francese	218,76	218,76	219,10	218,76	218,76	218,75	218,75	218,76	218,76	218,76
Fiorino olandese	653,41	653,41	653,90	653,41	653,41	653,40	653,40	653,41	653,41	653,41
Franco belga	35,253	35,253	35,26	35,253	35,253	35,24	35,245	35,253	35,253	35,25
Lira sterlina	2367,25	2367,25	2370 —	2367,25	2367,25	2367,12	2367 —	2367,25	2367,25	2367,25
Lira irlandese	1986 —	1986 —	1986 —	1986 —	1986 —	1985,60	1985,20	1986 —	1986 —	
Corona danese	194,34	194,34	194,40	194,34	194,34	194,34	194,34	194,34	194,34	194,35
Dracma	9,22	9,22	9,23	9,22	—	—	9,216	9,22	9,22	—
E.C.U.	1538,30	1538,30	1539,25	1538,30	1538,30	1538,38	1538,47	1538,30	1538,30	1538,30
Dollaro canadese	1142,95	1142,95	1140 —	1142,95	1142,95	1142,67	1142,40	1142,95	1142,95	1142,95
Yen giapponese	10,391	10,391	10,40	10,391	10,391	10,39	10,394	10,391	10,391	10,39
Franco svizzero	885,64	885,64	886,25	885,64	885,64	885,72	885,80	885,64	885,64	885,65
Scellino austriaco	105,069	105,069	105,15	105,069	105,069	105,06	105,07	105,069	105,069	105,05
Corona norvegese	203,65	203,65	203,50	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65
Corona svedese	214,90	214,90	215 —	214,90	214,90	214,87	214,84	214,90	214,90	214,90
FIM	312,05	312,05	312,25	312,05	312,05	312,13	312,22	312,05	312,05	—
Escudo portoghese	9,069	9,069	9,09	9,069	9,069	9,07	9,089	9,069	9,069	9,06
Peseta spagnola	11,217	11,217	11,23	11,217	11,217	11,21	11,219	11,217	11,217	11,20
Dollaro australiano	1108 —	1108 —	1108 —	1108 —	1108 —	1108 —	1108 —	1108 —	1108 —	1108 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1988

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1378,55	Lira irlandese	1985,60	Scellino austriaco	105,069
Marco germanico	738,245	Corona danese	194,34	Corona norvegese	203,65
Franco francese	218,755	Dracma	9,218	Corona svedese	214,87
Fiorino olandese	653,405	E.C.U.	1538,38	FIM	312,135
Franco belga	35,249	Dollaro canadese	1142,675	Escudo portoghese	9,079
Lira sterlina	2369,125	Yen giapponese	10,392	Peseta spagnola	11,218
		Franco svizzero	885,72	Dollaro australiano	1108 —

Media dei titoli del 2 agosto 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,825
» 10% » » 1977-92	99,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	85,150
» » » 22- 6-1987/91	84,900
» » » 18- 3-1987/94	72,025
» » » 21- 4-1987/94	71,175
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,125
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,475
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,950
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,250
» » » TR 2,5% 1983/93	88,200
» » » Ind. 1- 9-1983/88	100,100
» » » » 1-10-1983/88	100,150
» » » » 15- 7-1985/90	99,675
» » » » 16- 8-1985/90	99,500
» » » » 18- 9-1985/90	99,350
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	101,950
» » » » 18-11-1985/90	99,675
» » » » 1-12-1983/90	101,950
» » » » 18-12-1985/90	99,825
» » » » 1- 1-1984/91	102,125
» » » » 17- 1-1986/91	99,750
» » » » 1- 2-1984/91	102,200
» » » » 18- 2-1986/91	99,600
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 18- 3-1986/91	99,500
» » » » 1- 4-1984/91	100,900
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	100,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,375
» » » » 1- 8-1984/91	100,425
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100,375
» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » » 1-12-1984/91	99,800
» » » » 1- 1-1985/92	100,050
» » » » 1- 2-1985/92	98,975
» » » » 18- 4-1986/92	96,950
» » » » 19- 5-1986/92	96,200
» » » » 20- 7-1987/92	97,950
» » » » 19- 8-1987/92	97,800
» » » » 1-11-1987/92	97,625
» » » » 1-12-1987/92	97,725
» » » » 18- 6-1986/93	95,175
» » » » 17- 7-1986/93	96,250
» » » » 19- 8-1986/93	95,550
» » » » 18- 9-1986/93	95,350
» » » » 20-10-1986/93	95,450
» » » » 19-12-1986/93	95,750
» » » » 18-11-1987/93	95,550
» » » » 1- 2-1985/95	98,050
» » » » 1- 3-1985/95	93,325
» » » » 1- 4-1985/95	92,900
» » » » 1- 5-1985/95	92,650
» » » » 1- 6-1985/95	92,750
» » » » 1- 7-1985/95	95,150
» » » » 1- 8-1985/95	94,275
» » » » 1- 9-1985/95	94,075
» » » » 1-10-1985/95	94,525
» » » » 1-11-1985/95	94,600
» » » » 1-12-1985/95	94,800
» » » » 1- 1-1986/96	95,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,350
» » » » 1- 2-1986/96	95,650
» » » » 1- 3-1986/96	94,250
» » » » 1- 4-1986/96	93,650
» » » » 1- 5-1986/96	93,425
» » » » 1- 6-1986/96	93,925
» » » » 1- 7-1986/96	94,325
» » » » 1- 8-1986/96	94,300
» » » » 1- 9-1986/96	94 —
» » » » 1-10-1986/96	94,125
» » » » 1-11-1986/96	94,300
» » » » 1-12-1986/96	94,650
» » » » 1- 1-1987/97	95,100
» » » » 1- 2-1987/97	94,650
» » » » 18- 2-1987/97	94,425
» » » » 1- 3-1987/97	94,250
» » » » 1- 4-1987/97	93,650
» » » » 1- 5-1987/97	93,375
» » » » 1- 6-1987/97	93,450
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,375
» » » 12,50% 1-11-1988	100,750
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,150
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,950
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,800
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,675
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,750
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,975
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,950
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,525
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,600
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,250
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,325
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,975
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,225
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,250
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,225
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,275
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,775
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,375
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,125
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,800
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,950
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,550
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,975
» » » 9,25% 1-10-1990	96,075
» » » 11,50% 1-10-1990	99,700
» » » 9,25% 1-11-1990	96,100
» » » 9,25% 1-12-1990	96,600
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,800
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,800
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,100
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,200
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,900
» » » 9,15% 1- 4-1992	94 —
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,175
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,650
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,050
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,125
» » » » 1983/90 11,50%	107,525
» » » » 1984/91 11,25%	107,175
» » » » 1984/92 10,50%	108,700
» » » » 1985/93 9,60%	105,100
» » » » 1985/93 9,75%	105,625
» » » » 1985/93 9,00%	104,075
» » » » 1985/93 8,75%	102,950
» » » » 1986/94 8,75%	102,700
» » » » 1986/94 6,90%	94,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M02088

MINISTERO DEL TESORO

N. 150

Corso dei cambi del 3 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1384,500	1384,500	1384,85	1384,500	1384,500	1384,82	1385,150	1384,500	1384,500	1384,50
Marco germanico	737,850	737,850	738,40	737,850	737,850	737,85	737,850	737,850	737,850	737,85
Franco francese	218,850	218,850	218,99	218,850	218,850	218,83	218,810	218,850	218,850	218,85
Fiorino olandese	653,580	653,580	653,90	653,580	653,580	653,52	653,470	653,580	653,580	653,58
Franco belga	35,239	35,239	35,28	35,239	35,239	35,24	35,242	35,239	35,239	35,23
Lira sterlina	2362,750	2362,750	2364 —	2362,750	2362,75	2362,87	2363 —	2362,750	2362,750	2362,75
Lira irlandese	1986 —	1986 —	1986 —	1986 —	1986 —	1985,65	1985,300	1986 —	1986 —	—
Corona danese	194,290	194,290	194 —	194,290	194,290	194,28	194,270	194,290	194,290	194,30
Dracma	9,218	9,218	9,23	9,218	—	—	9,217	9,218	9,218	—
E.C.U.	1537,700	1537,700	1538,50	1537,700	1537,700	1537,77	1537,850	1537,700	1537,700	1537,70
Dollaro canadese	1149 —	1149 —	1149 —	1149 —	1149 —	1149,23	1149,460	1149 —	1149 —	1149 —
Yen giapponese	10,402	10,402	10,40	10,402	10,402	10,40	10,405	10,402	10,402	10,40
Franco svizzero	885,090	885,090	885 —	885,090	885,090	885,14	885,200	885,090	885,090	885,09
Scellino austriaco	105,005	105,005	105,10	105,005	105,005	104,90	104,983	105,005	105,005	105 —
Corona norvegese	203,610	203,610	203,50	203,610	203,610	203,64	203,670	203,610	203,610	203,60
Corona svedese	215 —	215 —	215 —	215 —	215 —	214,99	214,980	215 —	215 —	215 —
FIM	312,090	312,090	312,25	312,090	312,090	312,13	312,180	312,090	312,090	—
Escudo portoghese	9,075	9,075	9,09	9,075	9,075	9,08	9,100	9,075	9,075	9,07
Peseta spagnola	11,214	11,214	11,22	11,214	11,214	11,21	11,222	11,214	11,214	11,21
Dollaro australiano	1112,700	1112,700	1112 —	1112,700	1112,700	1112,97	1113,250	1112,700	1112,700	1112,70

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1384,825
Marco germanico	737,850
Franco francese	218,830
Fiorino olandese	653,525
Franco belga	35,240
Lira sterlina	2362,875
Lira irlandese	1985,650
Corona danese	194,280
Dracma	9,217
E.C.U.	1537,770
Dollaro canadese	1149,230
Yen giapponese	10,403
Franco svizzero	885,145
Scellino austriaco	104,994
Corona norvegese	203,640
Corona svedese	214,990
FIM	312,135
Escudo portoghese	9,087
Peseta spagnola	11,218
Dollaro australiano	1112,975

Media dei titoli del 3 agosto 1988

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,825
» 10% » » 1977-92	99,450
» 12% (Beni Esteri 1980).	101,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	85 —
» » » 22- 6-1987/91	84,700
» » » 18- 3-1987/94	71,925
» » » 21- 4-1987/94	71,175
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,200
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,450
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,950
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,750
» » » TR 2,5% 1983/93	87,750
» » » Ind. 1- 9-1983/88	100,075
» » » » 1-10-1983/88	100,125
» » » » 15- 7-1985/90.	99,675
» » » » 16- 8-1985/90.	99,600
» » » » 18- 9-1985/90.	99,425
» » » » 18-10-1985/90.	99,575
» » » » 1-11-1983/90.	101,950
» » » » 18-11-1985/90.	99,650
» » » » 1-12-1983/90.	102,050
» » » » 18-12-1985/90.	99,800
» » » » 1- 1-1984/91	102,025
» » » » 17- 1-1986/91	99,750
» » » » 1- 2-1984/91	102,150
» » » » 18- 2-1986/91	99,750
» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » » 18- 3-1986/91	99,400
» » » » 1- 4-1984/91	100,875
» » » » 1- 5-1984/91	100,825
» » » » 1- 6-1984/91	100,850
» » » » 1- 7-1984/91	100,425
» » » » 1- 8-1984/91	100,450
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100,375
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	99,850
» » » » 1- 1-1985/92	100,050
» » » » 1- 2-1985/92	99 —
» » » » 18- 4-1986/92	97,200
» » » » 19- 5-1986/92	96,250
» » » » 20- 7-1987/92	97,950
» » » » 19- 8-1987/92	97,900
» » » » 1-11-1987/92	97,600
» » » » 1-12-1987/92	97,775
» » » » 18- 6-1986/93	95,100
» » » » 17- 7-1986/93	96 —
» » » » 19- 8-1986/93	95,700
» » » » 18- 9-1986/93	95,350
» » » » 20-10-1986/93	95,450
» » » » 19-12-1986/93	95,750
» » » » 18-11-1987/93	95,750
» » » » 1- 2-1985/95	98,050
» » » » 1- 3-1985/95	93,300
» » » » 1- 4-1985/95	92,975
» » » » 1- 5-1985/95	92,850
» » » » 1- 6-1985/95	92,725
» » » » 1- 7-1985/95	95,225
» » » » 1- 8-1985/95	94,350
» » » » 1- 9-1985/95	94,150
» » » » 1-10-1985/95	94,525
» » » » 1-11-1985/95	94,625
» » » » 1-12-1985/95	94,875
» » » » 1- 1-1986/96	95,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,375
» » » » 1- 2-1986/96.	95,850
» » » » 1- 3-1986/96.	94,300
» » » » 1- 4-1986/96.	93,625
» » » » 1- 5-1986/96.	93,425
» » » » 1- 6-1986/96.	93,900
» » » » 1- 7-1986/96.	94,325
» » » » 1- 8-1986/96.	94,300
» » » » 1- 9-1986/96.	94,050
» » » » 1-10-1986/96.	94,175
» » » » 1-11-1986/96.	94,350
» » » » 1-12-1986/96.	94,700
» » » » 1- 1-1987/97	95,150
» » » » 1- 2-1987/97	94,650
» » » » 18- 2-1987/97	94,525
» » » » 1- 3-1987/97	94,250
» » » » 1- 4-1987/97	93,625
» » » » 1- 5-1987/97	93,400
» » » » 1- 6-1987/97	93,500
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,375
» » » 12,50% 1-11-1988	100,750
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,225
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,025
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,800
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,175
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,775
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,975
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,950
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,775
» » » 12,50% 1- 2-1990	103 —
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,300
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,300
» » » 9,15% 1- 4-1990	97 —
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,225
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,225
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,275
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,875
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,325
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,150
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 8-1990	99 —
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,675
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,975
» » » 9,25% 1-10-1990	96,125
» » » 11,50% 1-10-1990	99,625
» » » 9,25% 1-11-1990	96,150
» » » 9,25% 1-12-1990	96,600
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,775
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,800
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,050
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,225
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 4-1992	94 —
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,175
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,650
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,575
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,025
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,300
» » » » 1983/90 11,50%.	106,550
» » » » 1984/91 11,25%.	107,450
» » » » 1984/92 10,50%.	108,900
» » » » 1985/93 9,60%	105,125
» » » » 1985/93 9,75%.	106,150
» » » » 1985/93 9,00%.	104,250
» » » » 1985/93 8,75%.	102,875
» » » » 1986/94 8,75%.	102,700
» » » » 1986/94 6,90%.	94,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M03088

MINISTERO DEL TESORO

N. 151

Corso dei cambi del 4 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1386,600	1386,600	1386,35	1386,600	1386,60	1386,37	1386,150	1386,600	1386,600	1386,60
Marco germanico	738 —	738 —	738,30	738 —	738 —	737,92	737,850	738 —	738 —	738 —
Franco francese	218,830	218,830	218,99	218,830	218,83	218,82	218,810	218,830	218,830	218,82
Fiorino olandese	653,720	653,720	654,10	653,720	653,72	653,77	653,830	653,720	653,720	653,72
Franco belga	35,252	35,252	35,30	35,252	35,252	35,28	35,264	35,252	35,252	35,25
Lira sterlina	2370,500	2370,500	2371 —	2370,500	2370,50	2370,25	2370 —	2370,500	2370,500	2370,50
Lira irlandese	1986,200	1986,200	1986 —	1986,200	1986,20	1985,85	1985,500	1986,200	1986,200	—
Corona danese	194,140	194,140	194,35	194,140	194,14	194,12	194,100	194,140	194,140	194,15
Dracma	9,219	9,219	9,23	9,219	9,219	—	9,220	9,219	9,219	—
E.C.U.	1538,800	1538,800	1539,75	1538,800	1538,80	1538,79	1538,790	1538,800	1538,800	1538,80
Dollaro canadese	1150,300	1150,300	1151 —	1150,300	1150,30	1150,30	1150,300	1150,300	1150,300	1150,30
Yen giapponese	10,425	10,425	10,42	10,425	10,425	10,42	10,419	10,425	10,425	10,42
Franco svizzero	884,210	884,210	884,40	884,210	884,21	884,30	884,390	884,210	884,210	884,20
Scellino austriaco	105,021	105,021	105,10	105,021	105,021	105,02	105,023	105,021	105,021	105,02
Corona norvegese	203,750	203,750	203,50	203,750	203,750	203,75	203,750	203,750	203,750	203,75
Corona svedese	215,450	215,450	215,25	215,450	215,450	215,43	215,410	215,450	215,450	215,45
FIM	312,550	312,550	312,50	312,550	312,550	312,53	312,520	312,550	312,550	—
Escudo portoghese	9,094	9,094	9,09	9,094	9,094	9,09	9,104	9,094	9,094	9,09
Peseta spagnola	11,224	11,224	11,24	11,224	11,224	11,22	11,223	11,224	11,224	11,22
Dollaro australiano	1115 —	1115 —	1114 —	1115 —	1115 —	1114,87	1114,750	1115 —	1115 —	1115 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1988

Dollaro USA	1386,375	Lira irlandese	1985,850	Scellino austriaco	105,022
Marco germanico	737,925	Corona danese	194,120	Corona norvegese	203,750
Franco francese	218,820	Dracma	9,219	Corona svedese	215,430
Fiorino olandese	653,775	E.C.U.	1538,790	FIM	312,535
Franco belga	35,258	Dollaro canadese	1150,300	Escudo portoghese	9,099
Lira sterlina	2370,250	Yen giapponese	10,422	Peseta spagnola	11,223
		Franco svizzero	884,300	Dollaro australiano	1114,875

Media dei titoli del 4 agosto 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,825
» 10% » » 1977-92	99,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	85 —
» » » 22- 6-1987/91	84,600
» » » 18- 3-1987/94	71,750
» » » 21- 4-1987/94	71,175
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,375
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,450
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,950
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95,750
» » » TR 2,5% 1983/93	88 —
» » » Ind. 1- 9-1983/88	100,075
» » » » 1-10-1983/88	100,075
» » » » 15- 7-1985/90	99,625
» » » » 16- 8-1985/90	99,625
» » » » 18- 9-1985/90	99,400
» » » » 18-10-1985/90	99,575
» » » » 1-11-1983/90	101,950
» » » » 18-11-1985/90	99,625
» » » » 1-12-1983/90	102 —
» » » » 18-12-1985/90	99,800
» » » » 1- 1-1984/91	101,975
» » » » 17- 1-1986/91	99,750
» » » » 1- 2-1984/91	102,125
» » » » 18- 2-1986/91	99,600
» » » » 1- 3-1984/91	100,850
» » » » 18- 3-1986/91	99,375
» » » » 1- 4-1984/91	100,875
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	100,850
» » » » 1- 7-1984/91	100,400
» » » » 1- 8-1984/91	100,425
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100,325
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	99,800
» » » » 1- 1-1985/92	100,025
» » » » 1- 2-1985/92	98,925
» » » » 18- 4-1986/92	97,350
» » » » 19- 5-1986/92	96,300
» » » » 20- 7-1987/92	97,900
» » » » 19- 8-1987/92	97,750
» » » » 1-11-1987/92	97,600
» » » » 1-12-1987/92	97,725
» » » » 18- 6-1986/93	95,100
» » » » 17- 7-1986/93	95,925
» » » » 19- 8-1986/93	95,750
» » » » 18- 9-1986/93	95,350
» » » » 20-10-1986/93	95,425
» » » » 19-12-1986/93	95,750
» » » » 18-11-1987/93	96,175
» » » » 1- 2-1985/95	98,025
» » » » 1- 3-1985/95	93,250
» » » » 1- 4-1985/95	92,925
» » » » 1- 5-1985/95	92,800
» » » » 1- 6-1985/95	92,800
» » » » 1- 7-1985/95	95,200
» » » » 1- 8-1985/95	94,450
» » » » 1- 9-1985/95	94,325
» » » » 1-10-1985/95	94,525
» » » » 1-11-1985/95	94,725
» » » » 1-12-1985/95	95,025
» » » » 1- 1-1986/96	95,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,375
» » » » 1- 2-1986/96	95,825
» » » » 1- 3-1986/96	94,450
» » » » 1- 4-1986/96	93,575
» » » » 1- 5-1986/96	93,400
» » » » 1- 6-1986/96	93,900
» » » » 1- 7-1986/96	94,500
» » » » 1- 8-1986/96	94,275
» » » » 1- 9-1986/96	94,225
» » » » 1-10-1986/96	94,200
» » » » 1-11-1986/96	94,350
» » » » 1-12-1986/96	94,850
» » » » 1- 1-1987/97	95,275
» » » » 1- 2-1987/97	94,675
» » » » 18- 2-1987/97	94,525
» » » » 1- 3-1987/97	94,475
» » » » 1- 4-1987/97	93,575
» » » » 1- 5-1987/97	93,625
» » » » 1- 6-1987/97	93,550
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,400
» » » 12,50% 1-11-1988	100,700
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,200
» » » 12,50% 1- 2-1989	102 —
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,800
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,675
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,750
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,925
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,925
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,725
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,075
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,375
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,325
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,050
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,200
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,225
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,225
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,775
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,225
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,275
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,450
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,075
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,850
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,975
» » » 9,25% 1-10-1990	96,125
» » » 11,50% 1-10-1990	99,500
» » » 9,25% 1-11-1990	96,150
» » » 9,25% 1-12-1990	96,700
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,650
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,850
» » » 9,25% 1- 2-1992	92,975
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,325
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,675
» » » 9,15% 1- 4-1992	94 —
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,175
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,650
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,875
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,800
» » » » 1983/90 11,50%	106,550
» » » » 1984/91 11,25%	107,650
» » » » 1984/92 10,50%	108,300
» » » » 1985/93 9,60%	105,150
» » » » 1985/93 9,75%	105,550
» » » » 1985/93 9,00%	104,350
» » » » 1985/93 8,75%	102,875
» » » » 1986/94 8,75%	102,700
» » » » 1986/94 6,90%	94,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M04088

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo ai risultati delle votazioni per l'elezione dei membri dei comitati nazionali a carattere interdisciplinare del Consiglio nazionale delle ricerche previsti dall'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1987, n. 408, e composizione nominativa dei comitati stessi.

Si comunica che nel bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, fascicolo speciale n. 3 in data 3 agosto 1988 sono stati pubblicati i risultati delle votazioni per l'elezione dei membri dei comitati nazionali a carattere interdisciplinare del Consiglio nazionale delle ricerche previsti dall'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1987, n. 408, e la composizione nominativa dei comitati stessi.

88A3325

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Siano, in Siano

Con decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1988 è stata prorogata la procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di Siano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Siano (Salerno), ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del T.U.C.R.A. e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

88A3278

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221